

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 298

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, DANIELI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1992

Riordinamento della scuola materna

ONOREVOLI SENATORI. - Nel presentare questo disegno di legge riguardante la scuola materna, sembra indispensabile permettere alcune considerazioni generali.

Innanzitutto riteniamo che si debbano avere presenti le seguenti norme dettate dalla Costituzione italiana:

«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» (articolo 29);

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli» (articolo 30).

In secondo luogo riteniamo necessario precisare alcuni presupposti di base, perchè soltanto da una concezione chiara del «cosa debba essere» e «a che cosa debba

tendere» la scuola materna può scaturire una legge che - tenendo conto del ruolo primario della famiglia nella educazione dei figli - risponda alle esigenze del bambino e, subordinatamente, a quelle della società.

In terzo luogo - e proprio come conseguenza del valore educativo da noi attribuito alla scuola materna - affermiamo che l'educatore di scuola materna (sia questa gestita dallo Stato o da privati cittadini) debba sempre essere considerato pari in dignità al docente di ogni altro ordine e grado di scuola, sia per il diploma conseguito sia per le mansioni svolte.

Infine (data la molteplicità degli enti che, attualmente, gestiscono in modo autonomo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e quindi differenziato le scuole d'infanzia) riteniamo necessario stabilire la obbligatorietà, per i comuni, le province, le regioni ed i privati, di seguire - nella sistemazione giuridico-amministrativa del proprio personale - la stessa normativa che regolarizza la scuola materna statale.

Tale norma è da noi però ritenuta transitoria, per quanto si riferisce agli enti pubblici, dal momento che tutte le scuole pubbliche dovrebbero gradualmente passare sotto la gestione diretta dello Stato onde eliminare quei negativi fenomeni di concorrenza che attualmente si stanno verificando e che mettono la scuola materna statale in condizioni di svantaggio rispetto alle scuole gestite dagli enti locali.

Ciò premesso riaffermiamo che la scuola materna, nonostante la tenerissima età degli allievi cui si rivolge, è pur sempre una «scuola» e pertanto deve essere data la necessaria importanza alla funzione propriamente educativa, cosa che a nostro parere non è stata ancora adeguatamente valutata.

Forse perchè la scuola materna ha storicamente origini prettamente assistenziali, si tende a considerarla una struttura con funzioni preminentemente sociali ed assistenziali, condizionata in modo particolare dai problemi dell'urbanesimo, dell'industrializzazione, del lavoro femminile. Per noi, viceversa, è assolutamente necessario, pur non disattendendo tali esigenze, riaffermare che il motivo principale dell'esistere e dell'espandersi della scuola materna deve trovare giustificazione, anzitutto, nella più approfondita conoscenza della psicologia infantile e, quindi, nella acquisita consapevolezza da parte delle famiglie e della società di quanto benefico sia, per il fanciullo, il contatto con un ambiente stimolante e reattivo qual è quello della scuola materna.

Ma se ci sembra che la funzione propriamente educativa della scuola materna non sia stata ancora a pieno compresa, non è possibile invece negare che l'importanza di questo tipo di scuola sia stata perfettamente intesa da quelle forze politiche che tutto utilizzano e subordinano ai loro fini, stru-

mentalizzando politicamente le istituzioni scolastiche.

Per convincersi della fondatezza di tale asserzione, basta osservare i criteri che hanno presieduto alla ubicazione delle scuole materne degli enti locali: esse sono state prevalentemente istituite là dove già esistevano scuole private di tale tipo e non già, come la logica richiederebbe, là dove non ne esisteva alcuna; risulta evidente quindi che, al criterio che si sarebbe dovuto seguire (nell'interesse delle famiglie e dei fanciulli), di dare la priorità a quelle zone ove le famiglie non avevano alcuna possibilità di far frequentare ai loro figlioli una scuola materna, si è preferito il criterio (chiaramente politico) della «concorrenza» alle scuole private.

Ancora una volta, e persino in un campo così delicato, gli interessi politici hanno prevalso sui legittimi interessi dei cittadini.

Onde evitare che tale situazione si perpetui, occorre modificare gli attuali criteri di istituzione delle scuole materne pubbliche attuando una più articolata distribuzione che tenga conto dell'esistenza di eventuali altre iniziative locali già in atto. È evidente che, dovendo la scuola materna essere un servizio obbligatorio da parte dello Stato, questo debba provvedere alla istituzione di dette scuole in modo tale che ogni famiglia che lo desidera possa effettivamente usufruirne; ma nel frattempo lo Stato deve avvalersi della iniziativa privata già esistente, anzichè entrare con essa in assurda e dannosa concorrenza.

D'altro canto si deve sottolineare come questo primo grado della educazione non ha, per il bambino, forma di obbligatorietà, potendo i genitori scegliere liberamente se servirsene o meno.

Ciò è in preciso accordo con il corretto criterio pedagogico e sociologico che sottolinea il valore fondamentale del gruppo familiare come luogo elettivo di socializzazione primaria.

Si rendono comunque necessari precisi e seri controlli sulla gestione e sugli indirizzi educativi delle scuole private valutando inoltre l'opportunità di sovvenzionare gli utenti; il che consentirebbe di sollevare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questi dal peso economico, altrimenti discriminante, e contemporaneamente di permettere un pluralismo informativo-formativo.

Tali controlli, per avere carattere di omogeneità e serietà, dovranno essere affidati alle direzioni delle scuole materne statali, a mano a mano che verranno istituite, e, nel frattempo, così come ora avviene, alle direzioni didattiche territorialmente competenti.

Nell'articolo 7 del nostro disegno di legge viene affrontato il delicato problema dei bambini portatori di *handicap* e, nella soluzione indicata, riteniamo di aver tenuto conto delle disfunzioni finora emerse e causate da un demagogico inserimento

indiscriminato operato, tra l'altro, senza adeguate strutture ed i necessari supporti; tale situazione ha determinato gravi danni nello sviluppo delle abilità cognitive e dell'apprendimento sia ai bambini normodotati che agli svantaggiati. Il nostro disegno di legge, in particolare, introduce il principio della distinzione tra forme di *handicap* lievi e forme più gravi, per le quali viene indicata la necessità di creare sezioni speciali adeguatamente strutturate, anche in relazione alle specifiche esigenze delle varie forme di menomazione, ma nel contempo inserite negli edifici delle sezioni normali in modo che possano essere utilizzate i momenti comuni destinati alla socializzazione ed alla integrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La scuola materna accoglie bambini dai tre anni fino all'iscrizione alla scuola elementare ed è disciplinata dalle norme della presente legge che nelle sue linee essenziali - pur nell'autonomia di necessarie disposizioni legate ad esigenze locali - disciplina la regolamentazione di tutta la scuola materna italiana di Stato e privata. Essa favorisce il processo educativo dei fanciulli di età prescolare nello sviluppo della loro personalità, continuando ed integrando, in intima collaborazione, l'opera della famiglia. L'iscrizione è facoltativa. La frequenza nella scuola di Stato è gratuita.

2. Per quanto si riferisce alla scuola privata, e limitatamente ai casi in cui l'utenza non possa convenientemente usufruire del servizio dell'organizzazione statale, saranno fissati con apposita normativa i criteri per la determinazione di contributi da parte dello Stato, il cui ammontare sarà legato al reddito familiare.

Art. 2.

1. La scuola materna promuove, organizza ed indirizza le attività degli alunni tenendo presente che la sua autonoma funzione educativa è intesa a promuovere l'armonico sviluppo del bambino, preparandolo alla frequenza della scuola dell'obbligo, senza per questo anticiparla. Il raggiungimento di tale scopo nel rispetto della realtà psico-sociologica dell'infanzia avviene secondo le seguenti finalità educative: attività ludiche, libere e strutturate; esplorazione dell'ambiente; assunzione di sane abitudini di vita igienica e di comportamento personale armonizzati ad un processo di

attività socializzanti mediante attività di gruppo che si realizzano attraverso:

- a) educazione religiosa tesa a formare un primo abito morale;
- b) educazione dei sensi e dell'immaginazione;
- c) educazione linguistica;
- d) educazione psico-motoria;
- e) educazione igienico-sanitaria;
- f) educazione sociale.

Art. 3.

1. In attuazione del dettato costituzionale e degli obiettivi educativi previsti dalla presente legge è garantita al docente libertà di insegnamento e di impostazione metodologica.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna, su motivate proposte formulate dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e le richieste dei distretti scolastici.

2. Tutte le sezioni di scuola materna di Stato sono istituite con decreto del provveditore agli studi.

3. Ai fini della precedenza nella istituzione delle scuole sarà tenuto conto delle sedi ove siano accertate maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerate urbanizzazioni, anche in relazione all'esistenza nel territorio di scuole private.

Art. 5.

1. Le scuole materne sono normalmente composte da un minimo di tre sezioni ad un massimo di sei.

2. La sezione, di norma, non può essere costituita da un numero inferiore a quindici frequentanti e non superiore a venti. Nella costituzione delle sezioni si debbono possibilmente costituire gruppi omogenei di bambini di età analoga.

3. Le scuole materne debbono garantire un funzionamento di otto ore continuative. Il prolungamento di orario deve essere consentito per quei bambini le cui famiglie possono documentare l'effettiva necessità di usufruire ulteriormente del servizio della scuola materna. A tale uopo la scuola può restare aperta per un massimo di tre ore oltre l'orario normale.

4. È consentita anche la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.

5. Ogni sezione è affidata ad una insegnante per il turno antimeridiano ed una per il turno pomeridiano.

6. Ad ogni insegnante è affiancata una assistente.

7. Le insegnanti di scuola materna osservano l'orario degli insegnanti elementari.

8. Le assistenti che coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini osservano un orario settimanale di trenta ore, utilizzabili in relazione alle esigenze delle singole scuole.

9. Oltre le normali festività sono previsti due periodi di vacanza nel corso dell'anno scolastico:

- a) dal 23 dicembre all'11 gennaio;
- b) dal sabato precedente la Pasqua a tutta la settimana seguente la medesima festività.

Art. 6.

1. Le insegnanti e le assistenti di scuola materna possono di norma usufruire del congedo ordinario previsto dallo stato giuridico del personale scolastico nei mesi di giugno, luglio, agosto.

Art. 7.

1. Nei riguardi dei bambini in età prescolare che presentano disturbi dell'intelligen-

za o del comportamento o menomazioni fisiche o sensoriali, si dispone che:

a) vengono inseriti nelle sezioni normali quei bambini ritenuti sufficientemente idonei alla frequenza di tali sezioni, nelle quali, comunque, non possono essere accolti in numero superiore a tre. Dette sezioni non possono superare complessivamente il numero di quindici alunni;

b) vengono istituite sezioni speciali per i bambini che presentano minorazioni gravi o medio-gravi. Tali sezioni - che debbono essere ubicate in edifici sedi di sezioni normali - non possono essere formate di norma da un numero superiore a otto frequentanti e devono essere affidate a personale insegnante specializzato e coadiuvato da un'*équipe* medico-psico-pedagogica, con funzioni di consulenza.

Art. 8.

1. Ai frequentanti della scuola materna statale sono garantite l'assistenza sanitaria - in modo particolare per quanto riguarda la medicina preventiva - e la copertura assicurativa prevista per gli alunni della scuola dell'obbligo.

2. Anche gli insegnanti devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile con massimali che devono venire annualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere dei sindacati rappresentativi della categoria.

Art. 9.

1. La scuola materna è organizzata in circoli, formati da un minimo di tre ad un massimo di sei scuole.

2. Al circolo è preposta una direttrice che ha funzioni di coordinamento ed ha altresì il compito di seguire l'insegnante nello svolgimento e nella realizzazione dei propri piani di lavoro, in modo da poter coordinare la programmazione e l'attività educativa delle scuole.

Art. 10.

1. Nella composizione dei circoli si tiene conto anche delle scuole materne private esistenti. Queste sono sottoposte alla vigilanza educativa della direttrice del circolo da cui territorialmente dipendono.

Art. 11.

1. Il personale, dirigente e docente, della scuola materna è solo femminile.

Art. 12.

1. Per funzioni organizzative e di vigilanza nelle scuole materne è previsto l'istituto dell'ispettorato, che è comune alla scuola materna ed elementare. Detto incarico può essere ricoperto indifferentemente da personale maschile o femminile.

Art. 13.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole materne funzionanti e dipendenti da comuni, province e regioni passano allo Stato.

Art. 14.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme ed i regolamenti in vigore purchè non incompatibili con i suoi concetti informativi.